

REPERTORIO N. 69152

RACCOLTA N. 22300

----- VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO -----
 ----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo, in Roma, nel mio studio, alle ore diciotto e quindici. -----

----- 19 marzo 2015, h. 18,15 -----

Innanzi a me, Avv. Valerio PANTANO, Notaio in Roma, con studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Roma, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- DI FAZIO Dottor Ing. Tommaso, nato ad Aprilia (LT) il 5 marzo 1947, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente Nazionale della "Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali", in forma abbreviata "CIU", con sede in Roma (RM), Via Antonio Gramsci n. 34, Codice Fiscale 97357550587, munito dei necessari poteri derivantigli dal vigente statuto della Confederazione. ----


Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri del detto comparente, il quale mi presenta un fascicolo tipografico, nel quale mi dichiara contenersi lo statuto della "Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali", in forma abbreviata "CIU", statuto che mi dichiara essere stato approvato dall'Assemblea Nazionale della Confederazione medesima nella riunione tenutasi in data 13 dicembre 2014, verbalizzata, in data 10 gennaio 2015, e mi richiede di depositare il documento medesimo nella raccolta dei miei atti notarili. -----

A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto documento, che si compone di n. 11 (undici) fogli, formato A4, non rigati, i primi dieci, dattiloscritti su entrambe le facciate e l'ultimo dattiloscritto su una sola facciata; lo statuto è costituito da numero 54 (cinquantaquattro) articoli. -----

Il documento in oggetto, che non presenta correzioni, abrasioni, né postille, viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto, previa vidimazione del comparente e mia, omessane la lettura da me Notaio, per espressa dispensa avutane dal comparente, che dichiara di averne esatta ed integrale conoscenza, e, con il presente verbale, verrà sottoposto a registrazione. -----

Il suddetto comparente mi autorizza a rilasciare copie autentiche, certificati ed estratti del predetto documento, qui allegato sotto la lettera "A", ai sensi di legge. -----

Atto registrato
 a Roma 5
 il 24/03/2015
 n° 3822 Serie 1T
 per € 200,00



Imposte e spese del presente atto sono a carico della "Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali". -----

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, il comparente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti, nonché di quelli della qui costituita Associazione, è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del medesimo, nell'ambito dei compiti assegnatimi dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività propedeutiche a quest'atto, dipendenti formalità e adempimenti fiscali connessi. -----

Il comparente dichiara di essere edotto che sono riconosciuti a lui i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003. -----

Il presente atto è stato da me letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà; quindi, il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque. -----

Consta di un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completato a mano, da me e da persona di mia fiducia, per tre pagine intere e quanto fin qui della quarta. --

FIRMATO: Tommaso DI FAZIO -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----

STATUTO CIU

CAPITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, ATTIVITÀ

NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

La confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali denominata "CIU" è costituita ai sensi dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana. La CIU ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Finalità e Scopi

La CIU è organismo rappresentativo delle professioni e del lavoro intellettuale aperto a rappresentare ogni forma di evoluzione degli operatori di professionalità medio-alta.

Esso è altresì aperto, anche in forma associativa e sinergica, all'apporto di figure e organizzazioni del mondo economico e sociale idonee a condividere e favorire gli scopi costituiti dalla giusta valorizzazione e tutela degli interessi collettivi di carattere professionale, economico e morale della categoria dei quadri e degli operatori di professionalità medio alte nell'ambito di quanto stabilito dal codice civile, dalle altre leggi e provvedimenti dello Stato Italiano e nell'ambito dell'Unione Europea, senza scopo alcuno di lucro e con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460."

In particolare in relazione ai predetti soggetti la CIU si propone di:

- 1) - promuovere e concorrere all'elaborazione e realizzazione di normative atte a garantire e tutelare la condizione professionale, economica e normativa e alla sensibilizzazione dei centri istituzionali deputati all'emanazione di leggi ed altri provvedimenti in Italia e nell'ambito della Unione Europea;
- 2) - mettere a disposizione della società le energie culturali e le capacità professionali dei soggetti rappresentati mediante la loro partecipazione alla soluzione di problemi economici e sociali di interesse nazionale, regionale e locale;
- 3) - favorire l'incontro tra le diverse componenti della società e promuovere tra i propri associati lo sviluppo di una coscienza sociale e civile;



traleped

4) - collaborare con le Istituzioni, e le Organizzazioni sociali, professionali, culturali, economiche, politiche ad iniziative che contribuiscono al progresso ed allo sviluppo del Paese;

5) - promuovere e contribuire a sostenere una politica di formazione e di aggiornamento permanente, professionale e culturale presso enti, istituzioni italiani e comunitarie ed extracomunitarie;

5)bis - promuovere l'acquisizione di esperienze professionali presso Paesi comunitari e extracomunitari anche nell'area della cooperazione internazionale;

6) - assicurare agli iscritti servizi comuni di assistenza e consulenza in Italia e all'estero;

7) - promuovere attività culturali, assistenziali, incontri di studi e congressi a livello nazionale ed internazionale, coordinare anche promuovendo, organizzando e appoggiando appositi enti e istituti la raccolta di informazioni e di studi;

8) - curare una confacente attività editoriale e di comunicazione;

9) - provvedere a tutte quelle incombenze che venissero deliberate dagli organi statutari e/o venissero attribuite alla CIU per legge o norme assimilate italiane e comunitarie;

10) - operare unitamente alle Agenzie per i settori di competenza a tutela delle categorie rappresentante e degli interessi tutelati nell'abito di rapporti di lavoro e collaborazione, partecipando ad ogni organismo istituzionale, legale e contrattuale di competenza ed all'attività di contrattazione ad ogni livello. Operare nei limiti di legge con particolare riferimento al decreto legislativo 276/2003, nell'ambito del mercato del lavoro, della formazione, dell'occupazione e della certificazione.

CAPITOLO II

SOCI

Art. 3 – Soci effettivi ed aggregati

- Possono far parte della CIU, in qualità di soci effettivi:

a) - Le Associazioni, i Sindacati e le Organizzazioni Nazionali, Regionali, Interregionali e Territoriali, comunque denominate, che operano per la tutela degli interessi dei soggetti rappresentati conformemente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto; ciò nelle persone dei loro Presidenti pro-tempore, rappresentanti legali o procuratori muniti di ampio mandato; l'adesione comporta l'accettazione del presente statuto;

b) - le singole persone fisiche, che prestano la loro opera nell'ambito del lavoro intellettuale, subordinato o autonomo o mediante iniziative individuali o collettive di cui all'art.2 con poteri e/o funzioni interne e/o esterne direttive e/o di responsabilità e/o di decisione, tramite l'iscrizione alle Delegazioni territoriali di cui all'articolo 32.

I prestatori di lavoro in quiescenza che abbiano svolto la loro attività lavorativa nell'ambito delle funzioni innanzi indicate;

Possono far parte della CIU in qualità di soci aggregati, con partecipazione a titolo consultivo a livello nazionale, regionale ed estero le Associazioni, le Organizzazioni e gli Enti, ovvero le singole persone fisiche che operano nei settori della formazione, dell'aggiornamento professionale e/o culturale dei soggetti di cui all'art.2.

Art. 4 - Autonomia Associazioni e Sindacati aderenti, e armonizzazione Statuti

Le Associazioni e i Sindacati, comunque denominati aderenti alla CIU hanno piena autonomia rappresentativa ed amministrativa nel proprio ambito.

La Giunta Esecutiva Confederale della CIU potrà eventualmente determinare i criteri generali per l'armonizzazione ed il coordinamento dei singoli Statuti e/o Regolamenti in base ai principi del presente Statuto ed alle finalità della Confederazione.

Art. 5 - Ammissione


Le domande di ammissione a socio, per l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'Art. 3, debbono essere indirizzate direttamente al Presidente Nazionale della CIU, che decide inappellabilmente con il voto favorevole della Giunta Esecutiva Confederale espresso via PEC dai componenti entro le successive 48 ore. La Giunta, formalmente costituita, riporta a verbale le decisioni assunte via PEC.

Per l'ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 3, le domande di ammissione a socio debbono essere indirizzate alla Delegazione regionale competente territorialmente; questa le trasmette, con il proprio parere, al Presidente della CIU che decide ai sensi del comma precedente.

I soci aggregati presentano la loro domanda direttamente al Presidente della CIU, che decide inappellabilmente.

Art. 6 - Doveri degli Associati

La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché l'impegno al pagamento delle quote sociali e l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate dai competenti organi della CIU.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the official stamp.

Il mancato pagamento delle quote Sociali causerà l'automatica sospensione di ogni diritto comunque connesso alla qualità di socio sino al completo versamento delle quote arretrate e sarà causa di automatica decadenza da eventuali cariche ricoperte; trascorso il termine di sei mesi il socio perderà tale qualità.

Le quote sociali ed il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili il tutto ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 7 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto a:

- a) ad essere tutelati ed avvalersi dell'appoggio della CIU per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 conferendo agli organi della CIU stessa ogni facoltà in merito;
- b) sottoporre agli organi direttivi relazioni e memorie;
- c) partecipare alle assemblee a livello locale o aziendale con diritto di voto nei casi stabiliti dal presente statuto.
- d) fruire di tutti i benefici ed agevolazioni previste per gli aderenti all'organizzazione.

Art. 8 - Durata dell'adesione

L'adesione alla CIU s'intende tacitamente rinnovata annualmente ove non venga disdetta dall'associato con lettera raccomandata.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per lo scioglimento della CIU
- c) Per deliberazione, previa contestazione, della Giunta Esecutiva Confederale, in caso di inadempienza agli obblighi statutari, di indegnità o di attività per organizzazione concorrente o contraria agli scopi statutari, salva l'ipotesi di esclusione di diritto cui al precedente art. 6.

Nei casi di particolare gravità il Presidente disporrà l'immediata sospensione cautelare del socio informando contestualmente i membri di Giunta Confederale Esecutiva con posta PEC.

- d) Perdita dei requisiti che consentono l'iscrizione di cui all'articolo 2.

CAPITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Organi Sociali

Sono organi sociali della CIU: il Congresso Nazionale, l'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, la Giunta Confederale Esecutiva, il Segretario Generale Confederale, le Agenzie, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Presidenza, il Presidente Onorario, il Segretario Organizzativo, il Segretario Nazionale Donne, i Gruppi Aziendali e Coordinamenti Nazionali, il Segretario Amministratore, il Comitato Scientifico, l'Osservatorio Nazionale del territorio, la Conferenza dei Segretari Regionali, la Conferenza delle Associazioni Aderenti, Delegazioni Provinciali, Territoriali e all'estero, i Segretari Regionali.

Tutte le cariche sociali sono elettive e durano cinque anni, devono comunque avere almeno tre anni d'iscrizione alla CIU.

CAPITOLO IV

ORGANI CENTRALI CONFEDERALI DELLE STRUTTURE POLITICO-SINDACALI

Art. 11 - Congresso Nazionale

I delegati vengono espressi dai Congressi Regionali in relazione al numero degli iscritti, secondo le modalità fissate dall'Assemblea Nazionale.

Il congresso elegge l'Assemblea Nazionale che ha durata di 5 anni.

Art. 12 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai seguenti consiglieri nazionali:

- da 30 componenti eletti dal Congresso ai sensi dell'art.11
- segretari regionali in carica ai sensi degli artt. 44 e 45 dello statuto;

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Segretari Nazionali delle Agenzie per la rappresentanza della CIU, per la durata della carica, i presidenti pro-tempore delle associazioni o dei sindacati nazionali aderenti, fanno parte di diritto dell'Assemblea Nazionale stante l'adesione alla CIU.

Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale spetta un voto ad ogni presente.

All'Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto, il Segretario Amministratore, il Segretario Organizzativo, il Presidente dei Revisori dei Conti.



A large, stylized handwritten signature is written on the right side of the page, extending from the middle section down to the bottom.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

All'Assemblea Nazionale sono devoluti i seguenti poteri:

- a) Elegge il Presidente Nazionale della CIU a maggioranza dei presenti, fissandone la durata in carica di 5 anni, in caso di impedimento, assenza o dimissioni, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente e nel caso di più Vice Presidenti, da quello vicario.
- b) Eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, che sceglie i soggetti proposti per la nomina tra i dirigenti sindacali, dopo almeno tre anni d'iscrizione e di attività e sulla base dei risultati di politica sindacale conseguiti, fermi i requisiti di cui all'art. 21 comma 1 e all'art. 27 comma 1, i componenti della Giunta Esecutiva salvo l'ipotesi di cui all'art.21 terzo comma ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Approvare le eventuali modifiche statutarie su proposta della Giunta;
- d) Esercitare funzioni d'indirizzo generale della Confederazione.
- e) In deroga al requisito dell'attività triennale l'Assemblea Nazionale può eleggere, nella misura massima di un terzo dei membri della Giunta, dirigenti muniti di particolare qualificazione o di rappresentanti di nuove professioni intellettuali di rilievo.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale della CIU in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei Componenti della Giunta Esecutiva o dell'Assemblea Nazionale.

Art. 15 - Modalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea Nazionale sarà fatta dieci giorni prima della data di riunione, con comunicazione scritta inviata ai componenti con relativa indicazione dell'ordine del giorno fissato, del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Validità e votazione dell'Assemblea Nazionale

In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Trascorse cinque ore da quella fissata la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni sono prese a maggioranza ed avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Nazionale. I partecipanti che dichiarino di

astenersi dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Art. 17 - Decadenza

I membri dell'Assemblea Nazionale che per tre volte consecutive non intervengano senza giustificato motivo alle riunioni decadono automaticamente dalla carica.

I Consiglieri Nazionali, che cessano dalla carica prima della scadenza del mandato saranno sostituiti, per cooptazione, con deliberazione dell'Assemblea Nazionale per il restante periodo del mandato.

I membri di tutti gli organi centrali della CIU decadono dalla carica dopo sei mesi d'inattività continuata e non giustificata, su delibera della giunta esecutiva da adottarsi su proposta del Presidente.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Per le modifiche del presente Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento della CIU viene deliberato da un Congresso straordinario.

In caso di scioglimento della CIU, la proposta motivata deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Nazionale.

La delibera di scioglimento e le modalità connesse allo scioglimento saranno presentate al Congresso, convocato in via straordinaria.

Art. 20 - Deliberazione vincolanti

Le deliberazioni prese dall'Assemblea Nazionale e dalla Giunta Confederale, in conformità al presente Statuto, impegnano anche tutte le Associazioni ed i sindacati aderenti.

Art. 21 - Giunta Esecutiva Confederale

La Giunta Esecutiva è formata da 10 membri più il Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale ex art.13 ed è composta da rappresentanti dei quadri del lavoro dipendente espressione sia delle strutture territoriali che dei coordinamenti nazionali, fermi i requisiti di cui all'art. 13 lett. b) e all'art 27 comma 1.

Tra di essi la Giunta elegge:



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the official stamp.

- il Segretario Nazionale Organizzativo;
- il Segretario Nazionale delle donne-quadro e delle professionalità femminili medio-alte.

Ne fanno altresì parte:

- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei pensionati e della terza età;
- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei quadri e dei dirigenti delle Aziende di diritto privato;
- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei quadri, dei vice-dirigenti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei professionisti, liberi professionisti, Professionisti dipendenti e delle Associazioni professionali e Sindacati delle professioni intellettuali;
- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei ricercatori;
- il Segretario Nazionale dell'Agencia delle Piccole Imprese e delle "Cooperative del Sapere";
- il Segretario Nazionale dell'Agencia dei Professionisti italiani all'Estero.

Nomina, su proposta del Presidente, tre membri che con lo stesso costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nonché ratifica i Segretari Nazionali delle Agenzie, eletti dalle rispettive Agenzie, che partecipano ai lavori della Giunta esecutiva con voto consultivo.

Nomina inoltre il Segretario Amministratore, che può essere scelto anche fra i membri della Giunta.

Nomina anche il segretario Generale senza diritto di voto che partecipa ai lavori della Giunta Confederale.

Art. 22 - Compiti della Giunta Esecutiva Confederale

La Giunta Esecutiva nomina i rappresentanti CIU, in tutti gli organi ed Enti dove è richiesta la sua presenza, con la massima trasparenza, valuta i candidati proposti sulla base dei loro curricula, della specifica professionalità richiesta per il posto da coprire garantendo l'ottimizzazione della scelta nell'interesse dell'Organizzazione.

La Giunta Esecutiva attende allo sviluppo e all'indirizzo generale della CIU, delle politiche amministrative e di rappresentanza.

Esamina le direttive di carattere generale relative ai problemi di tutte le aree professionali e d'interessi.

Fissa annualmente la quota associativa di tutti i soci di cui all'art. 3, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed emana il Regolamento di gestione contabile.

Approva, entro il mese di dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, tenuto conto delle indicazioni politiche fornite dall'Assemblea Nazionale sull'attività della CIU. Il bilancio è strutturato per capitoli.

Approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, il bilancio consuntivo, con la relazione del Segretario Amministratore e dei Revisori dei Conti.

Ratifica la nomina dei Segretari Regionali, Provinciali, Territoriali e delle Delegazioni CIU all'estero.

Ratifica la composizione dei Coordinamenti Nazionali dei Gruppi Aziendali.

Ratifica i Segretari Nazionali delle Agenzie per la rappresentanza negoziale (denominate per brevità Agenzie):

- Agenzia dei Quadri e dei Dirigenti delle Aziende;
- Agenzia dei Quadri, dei Vice-Dirigenti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Agenzia dei Professionisti, liberi professionisti, Professionisti dipendenti e delle Associazioni professionali e Sindacati delle professioni intellettuali;
- Agenzia dei Pensionati e della terza età;
- Agenzia dei Ricercatori;
- Agenzia delle Piccole imprese e delle "Cooperative del Sapere";
- Agenzia dei Professionisti italiani all'Estero.

Art. 23 - Convocazione Giunta Esecutiva Confederale

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno due volte l'anno, dietro convocazione del Presidente Nazionale, o quando lo richiedono almeno 1/3 dei componenti. La Giunta è convocata dal Presidente nazionale con lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per e-mail, telegrafica o telefonica almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.



tdiposo

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large 'X', is located on the right side of the page.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La Giunta, formalmente costituita, riporta a verbale le decisioni assunte via PEC.

I membri della Giunta Esecutiva che per due volte consecutive non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono alle riunioni decadono automaticamente dalla carica.

In deroga all'art. 13 lettera b) la Giunta Confederale provvederà alla sostituzione.

La notifica della decadenza viene effettuata a cura del Presidente.

I membri della Giunta che cessano dalla carica prima dello scadere del quinquennio saranno sostituiti, per cooptazione, per il restante periodo del mandato.

Art. 24 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti che assistono il Presidente con espresse deleghe conferite loro dalla giunta e con il coordinamento del Presidente. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa il Segretario Generale Confederale, il Segretario Amministratore e il Segretario Organizzativo. Ogni provvedimento presidenziale deve essere firmato da un Vice Presidente.

Art. 25 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale (denominato per brevità "Presidente") eletto dall'Assemblea Nazionale (art. 13 a) dirige e coordina l'attività della CIU.

In mancanza di Segretario Nazionale eletto delle Agenzie della CIU il Presidente nomina un Commissario di Agenzia.

In caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti chiedendo, contestualmente, l'approvazione ai membri di Giunta, con posta certificata. I membri di Giunta devono rispondere entro 48h, con posta certificata condividendo o meno il provvedimento. La Giunta, formalmente costituita, riporta a verbale le decisioni assunte via PEC.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Esecutiva Confederale facendone eseguire le deliberazioni.

Convoca un Congresso straordinario nei casi previsti all'art. 11.

Detiene la firma sociale.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente e nel caso di più Vice Presidenti, da quello vicario. Il Presidente in caso di assenza o d'impedimento dei Vice Presidenti può delegare le proprie attribuzioni ad un Consigliere.

Nel caso di più Vice Presidenti, fermo restando la funzione di rappresentanza esterna svolta dal Vicario, le decisioni del Comitato di Presidenza, previste con vincolo di ratifica della Giunta, sono prese a maggioranza, con comunicazione ai membri della Giunta per la successiva risposta a mezzo PEC entro le successive 48 ore.

Il Presidente e in genere gli Amministratori della CIU a tutti gli effetti di legge, sono esenti da responsabilità per atti compiuti dai Soci, quando non consta per iscritto il loro consenso agli atti stessi.

Il Presidente, per lo svolgimento della sua attività, può valersi dell'opera di uno staff tecnico composto da alcuni Soci, espressamente delegati, ed istituire comitati con compiti tecnici o organizzativi con il voto favorevole della Giunta con posta certificata.

Il Presidente può nominare Commissioni di Soci per lo studio di determinati problemi i cui elaborati, con il voto favorevole della Giunta con posta certificata, possono essere fatti propri della CIU. Può inoltre stipulare, con il voto favorevole della Giunta con posta certificata, convenzioni negli interessi degli iscritti e delle organizzazioni associate.

Il Presidente, verificata la prolungata inattività di membri, di cui all'art. 21, nell'ambito delle funzioni confederali, previa sospensione delle funzioni, deve demandare alla Giunta Confederale la dichiarazione di decadenza dello stesso in deroga all'articolo 13 lettera a).

In base alla precitata deroga all'art. 13 lettera b la Giunta Confederale provvederà alla sostituzione.

Art 26 - Presidente Onorario

La Giunta esecutiva può eleggere un Presidente Onorario le cui prerogative sono di rappresentanza e di rapporti con le principali istituzioni nazionali e comunitarie.

Art. 27 -La Segreteria Generale Confederale è composta dal Segretario Generale e dai Segretari aggiunti.

Il Segretario Generale Confederale è nominato su designazione del Presidente Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Confederale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. 10/16", is written to the right of the stamp.

E' responsabile dell'attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli Organi Centrali della CIU.

Dirige e coordina gli uffici della Confederazione ed il suo personale.

Redige i verbali dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Esecutiva Confederale.

Partecipa, su delega, alle riunioni relative a trattative sindacali o con Istituzioni.

Assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e cura, su sua disposizione, i rapporti con le Istituzioni nazionali.

Coordina l'attività e le iniziative dei segretari aggiunti, la cui designazione propone alla Giunta Esecutiva Confederale e le cui attribuzioni saranno stabilite dalla medesima.

Partecipa alle riunioni degli Organi Centrali.

Esercita, nei casi previsti, i poteri di cui all'art. 54.

Art. 28 -Lavoro dipendente

Il Presidente Nazionale e i Segretari Nazionali, nei casi previsti dal presente statuto, Regionali e Provinciali debbono provenire dal lavoro dipendente ed essere soggetti in servizio o in quiescenza.

Lo stesso vale per almeno il 60% dei membri degli organi centrali, regionali o territoriali, fatta eccezione per la Giunta Esecutiva Confederale, per la quale vale quanto indicato nell'art 13 lett. a) e nell'art. 21 comma 1.

CAPITOLO V

ORGANI CENTRALI, ORGANIZZATIVI, DI GENERE E DI COTROLLO

Art. 29 - Segretario Organizzativo

Il Segretario Organizzativo è nominato dalla Giunta al suo interno, su una proposta del Presidente, per lo sviluppo organizzativo della Confederazione. Sulla base delle direttive del Presidente coordina i rapporti con le associazioni aderenti, Sindacati, Agenzie e le interconnessioni con delegazioni regionali e territoriali della CIU.

Art. 30 - Segretario Nazionale donne quadro e professioni femminili medio alte

Il Segretario Nazionale è nominato dalla Giunta al suo interno, su proposta del Presidente.

Coordina iniziative di pari opportunità di carriera e politiche di promozione femminile nei vari settori anche a livello territoriale.

Può costituire un direttivo di supporto anche per i rapporti con le istituzioni ai vari livelli.

Art. 31- Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Nazionale in numero di tre effettivi e due supplenti hanno il compito della vigilanza contabile sull'amministrazione della CIU.

Essi nominano nel proprio seno un Presidente: riferiscono alla Giunta Esecutiva sul bilancio consuntivo.

Art. 32 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per la CIU, previa autorizzazione del Presidente, sentito il Segretario Amministratore.

Art. 33 - Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e quattro membri designati dall'Assemblea Nazionale anche tra estranei alla CIU e giudica probono et aequo, senza alcuna formalità, le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art.9 punto c) per i quali valgono i normali mezzi di impugnazione giudiziaria.

Il Collegio decide in unico grado ed in via definitiva sulle controversie:

- a) Fra i Soci di una medesima Delegazione e fra i Soci e la Delegazione;
- b) Fra i Soci di Delegazioni diverse;
- c) Fra i Soci e la CIU, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 lettera c);
- d) Fra la CIU e le Delegazioni;
- e) Fra la CIU e le Associazioni aderenti;
- f) Fra i Soci di diverse Associazioni aderenti.

Segretario del Collegio è il Segretario Generale Confederale CIU.

CAPITOLO VI

ORGANI CENTRALI DELLE STRUTTURE SINDACALI



Art. 34 – Agenzie per la rappresentanza negoziale (successivamente denominate solo Agenzie).

- Agenzia dei Quadri e dei Dirigenti delle Aziende

- Agenzia dei Quadri, dei Vice-Dirigenti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni

- Agenzia dei Professionisti, liberi professionisti, Professionisti dipendenti e delle Associazioni professionali e Sindacati delle professioni intellettuali

- Agenzia dei Pensionati e della terza età

- Agenzia dei Ricercatori

- Agenzia delle Piccole imprese e delle "Cooperative del Sapere"

- Agenzia dei Professionisti italiani all'Estero

- Le Agenzie hanno compiti di coordinamento e di negoziazione nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Giunta Esecutiva Confederale.

- Le Agenzie istituite sono le seguenti: Aziende, Pubblica Amministrazione, Pensionati e terza età, Professionisti, liberi Professionisti e Associazioni delle professioni intellettuali e Sindacati, Ricercatori, Piccole Imprese e Cooperative del Sapere, Professionisti Italiani all'Estero. Le Agenzie possono articolarsi in Coordinamenti Nazionali.

- La Giunta Esecutiva provvede alla determinazione di appartenenza alle relative Agenzie dei gruppi Aziendali, dei Coordinamenti Nazionali, delle Associazioni o Sindacati Nazionali e Territoriali, delle persone fisiche (individualmente ed organizzate in gruppi aziendali, coordinamenti nazionali etc.).

- Le Agenzie provvedono al coordinamento dei Coordinamenti Nazionali e Gruppi Aziendali od Associazioni e sindacati di pertinenza. Provvedono altresì all'informazione sulle problematiche ed attività dell'Agenzia curandone la diffusione anche verso le Delegazioni Regionali, Provinciali, i Coordinamenti Nazionali, i gruppi aziendali.

A capo delle Agenzie vi è un "Segretario Nazionale " che sarà eletto sulle basi delle previsioni del regolamento adottato dall'Agenzia ed una "Segreteria Nazionale", variabile nel numero dei componenti in cui vi deve essere una maggioranza di quadri o professionalità medio alte del lavoro dipendente, con adesione diretta alla CIU nel caso delle aziende, del pubblico impiego, ricercatori e pensionati.

A livello territoriale corrisponde un'analogha organizzazione che fa capo al segretario regionale ed al comitato regionale CIU per gli aspetti della politica del territorio e nei rapporti locali con le Istituzioni. Fa invece riferimento a livello nazionale per le politiche sindacali, economiche e legislative riguardanti lo Stato Italiano e l'Unione Europea.

I rappresentanti territoriali hanno rappresentanza legale dell'Agenzia in giudizio.

Nelle Agenzia confluiscono:

- Persone fisiche (individualmente e organizzate in gruppi aziendali, coordinamenti nazionali etc.)
- Associazioni professionali o sindacati.

Valgono per le Agenzie i principi di autonomia patrimoniale sanciti dall'art. 49 dello statuto.

La Giunta può costituire nuove Agenzie sindacali su proposta del Presidente Nazionale, per le quali valgono tutte le norme del presente Statuto. In una prima fase, sempre su proposta del Presidente, la Giunta può costituire dei Dipartimenti con compiti organizzativi e d'indagine.

Art. 35 - Gruppi Aziendali e Coordinamenti Nazionali

Sono Gruppi Aziendali della CIU le organizzazioni costituite con apposito regolamento, nell'ambito delle Delegazioni, fra i dipendenti della medesima azienda, amministrazione od ente.

Possono costituirsi Coordinamenti Nazionali con apposito regolamento raggruppanti più gruppi aziendali delle stesse Aziende, Enti, o Amministrazioni, dislocate in sedi diverse.

Potranno costituirsi Gruppi Internazionali fra i dipendenti di aziende, amministrazioni od enti omogenei per settore merceologico, di attività ovvero affini.

- I Gruppi Aziendali e Coordinamenti Nazionali nominano, per ciascuna Regione i Responsabili Regionali con funzioni di tutela e di assistenza negoziale.
- I Responsabili Regionali provvedono alla nomina del Direttivo del Coordinamento determinandone il numero dei componenti.

CAPITOLO VII

ORGANI CENTRALI DI DIREZIONE, CONSULTIVI E DI STUDIO



A large, stylized handwritten signature is written on the right side of the page, extending from the middle section down to the bottom right corner.

Art. 36 - Segretario Amministratore

Il Segretario Amministratore è responsabile della gestione amministrativa, della contabilità ed opera, in attuazione delle indicazioni del Presidente, nell'ambito dei capitoli di spesa in adempimento del Regolamento di gestione contabile.

Il Segretario Amministratore esercita le attribuzioni di competenza su delega del Presidente.

Redige i bilanci che presenta alla Giunta Esecutiva.

Partecipa alle riunioni degli organi centrali con voto consuntivo qualora non sia membro di Giunta.

Art. 37 - Comitato Scientifico

Il Comitato è costituito da esperti, anche esterni all'organizzazione.

Il Comitato ha il compito di coadiuvare gli organi centrali in particolare attraverso l'elaborazione di studi e ricerche sulle problematiche sia politiche che organizzative di interesse della CIU e, più in generale, su tematiche correlate al mondo del lavoro e dell'economia.

I membri del Comitato vengono nominati, anche su proposta del responsabile, dalla Giunta esecutiva alla quale riferisce sui lavori del Comitato.

Per le attività del Comitato il responsabile avanza coerente proposta di finanziamento alla Giunta Esecutiva per l'approvazione, sentito il parere del Segretario Amministratore.

Art. 38 - Osservatorio Nazionale del Territorio

L'osservatorio Nazionale del Territorio ha compito di osservazione e proposta agli organi della CIU in relazione all'evoluzione legislativa ed economica nello Stato Italiano e dell'Unione Europea. Viene convocata dal Presidente della CIU anche con la partecipazione di esperti esterni.

I membri dell'Osservatorio saranno nominati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 39 - Conferenza dei Segretari Regionali

Almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, è riunita la Conferenza dei Segretari Regionali per dibattere le problematiche politico-organizzative delle Delegazioni Regionali.

Art. 40 - Conferenza delle Associazioni aderenti

E' una sede consultiva in cui confluiscono le proposte politiche, economiche e sindacali comuni alle associazioni aderenti anche per ramo produttivo. Viene convocata è presieduta dal Presidente della CIU coadiuvato dal Segretario Organizzativo. Vi partecipa un rappresentante per associazione nazionale.

CAPITOLO VIII

STRUTTURE REGIONALI, SUL TERRITORIO ITALIANO ED ALL'ESTERO

Art. 41 - Delegazioni Territoriali

Per il conseguimento delle finalità statutarie sul piano territoriale la CIU si articola organizzativamente in Delegazioni regionali, Delegazioni provinciali e Delegazioni territoriali, le quali operano in conformità alle direttive generali ed alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi nazionali.

Le Delegazioni Regionali si articolano a livello territoriale in Delegazioni provinciali e territoriali. Il riconoscimento di Delegazione della CIU potrà essere attribuito ad una sola organizzazione per ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 42 - Compiti

Nell'ambito delle finalità indicate dal precedente art.2, compito della Delegazione è quello di svolgere opere di proselitismo nel territorio, attraverso appropriate azioni, al fine di aumentare il prestigio ed il peso politico-sindacale dell'Organizzazione. Ha altresì il compito di tutelare, coordinare, sollecitare e sostenere, di concerto sia con le associazioni territoriali che con le rappresentanze locali delle organizzazioni aderenti a livello nazionale della CIU, i soggetti rappresentati operanti nel suo ambito territoriale.

Art. 43 - Costituzione


Le Delegazioni territoriali sono omologate, unitamente all'eventuale regolamento di funzionamento, da parte della Giunta Esecutiva della CIU.

Art. 44 - Composizione ed Organi delle Delegazioni Regionali e Provinciali

Il Comitato Regionale è costituito dai Consiglieri Regionali nel numero stabilito dall'Assemblea dei soci in regola con la quota sociale.

L'Assemblea Regionale elegge il Segretario Regionale, la cui nomina è ratificata dalla Giunta Esecutiva della CIU, e dura in carica cinque anni.

Il Comitato Regionale elegge uno o più vice segretari regionali con il compito di affiancare il segretario regionale nel lavoro organizzativo e nei rapporti con Istituzioni, Enti, Associazioni di varia natura.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tolifan", is written to the right of the stamp.

Il Vice Segretario Regionale subentra al Segretario Regionale in caso di impedimento dello stesso.

Nell'ambito del Comitato regionale vanno nominati almeno: un responsabile regionale organizzativo, uno sindacale, uno per la comunicazione ed uno, rispettivamente, per le donne ed i pensionati.

Fanno parte del comitato regionale i responsabili locali delle Agenzie di cui al Capitolo VI.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed il Comitato Regionale, oltre le riunioni correnti, deve essere convocato allargato ai Segretari Provinciali e ai Responsabili delle Agenzie, a pieno titolo, almeno ogni sei mesi.

Art. 45 - Segretario Regionale

Segretario Regionale è il massimo rappresentante a livello politico-sindacale della CIU nei riguardi di regioni, province, comuni ed altre istituzioni private o pubbliche.

Ha funzioni prevalentemente politiche. Compiti principali:

- Rappresentanza legale della Segreteria Regionale in giudizio.
- Convoca e presiede la Segreteria Regionale.
- Convoca i Segretari Provinciali.
- Assolve i compiti demandati dagli Organi Centrali.
- Il Segretario Regionale tutela a livello di base, pure aziendale, i diritti e le libertà sindacali anche mediante la promozione delle relative azioni giudiziali.

Il Segretario Regionale rappresenta a tutti gli effetti, la Delegazione Regionale, ne cura l'organizzazione ed il potenziamento, provvede alla raccolta delle richieste di ammissione che trasmette al Presidente Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al secondo (2°) comma dell'art. 5. Coordina le Delegazioni Provinciali e Territoriali.

Art. 46 - Delegazioni Provinciali e Territoriali

Per le delegazioni provinciali e territoriali valgono le stesse norme delle delegazioni regionali in quanto applicabili alle predette strutture.

Art. 46 bis - Delegazioni CIU all'estero

Per le Delegazioni CIU costituite presso le comunità italiane all'estero colà residenti, valgono le norme del presente statuto in quanto applicabili.

Art. 46 tris - Cittadini Stranieri

Su autorizzazione della Giunta le professionalità intellettuali, contemplate nel presente statuto, con cittadinanza straniera, potranno costituire una propria struttura che operi nell'ambito delle finalità e delle regole dello statuto CIU.

CAPITOLO IX

ESERCIZIO E PATRIMONIO

Art. 47 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la Sede Centrale, a cura del Segretario Amministratore, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 48 - Patrimonio

Il patrimonio della CIU è costituito dalle quote dei soci di cui all'art. 3, da volontarie contribuzioni ed elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti fatti alla CIU per scopi attinenti alle sue finalità ed è gestito dal Segretario Amministratore.



Art. 49 - Autonomia Patrimoniale

Le Delegazioni, le Agenzie, i Gruppi Aziendali ed i Coordinamenti di cui all'art. 38 hanno piena autonomia patrimoniale e rispondono ai rispettivi organi.

I loro fondi sono costituiti da una quota sull'importo dell'iscrizione annuale il cui ammontare sarà stabilito, anno per anno, dalla Giunta Esecutiva della CIU e da ogni altra sovvenzione da determinarsi in sede di regolamento per la gestione contabile.

È espressamente esclusa ogni responsabilità, sia contrattuale che extra-contrattuale, degli Organi centrali CIU di cui al capitolo IV per le attività poste in essere dalle Agenzie, da strutture, dalle Delegazioni nazionali o all'estero, dai Gruppi Aziendali, dai Coordinamenti di cui all'art. 38 e/o dai loro rappresentanti.

Le Organizzazioni sindacali e le associazioni aderenti alla CIU, gli Organi periferici confederali, gli Organi consultivi, le strutture e gli Enti collegati alla CIU o le persone che rispettivamente li rappresentano in Italia o all'estero, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi assunte a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte nell'esercizio del loro mandato con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico degli Organi Centrali della Confederazione, né



potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse, per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale.

Art. 50 - Liquidatori

Fermo restando quanto previsto dall'art.19 del presente Statuto, l'Assemblea Nazionale delibererà sulle modalità della liquidazione del Patrimonio della CIU sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

In ogni caso il patrimonio dell'ente residuo dallo scioglimento, da qualunque causa dipenda, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

CAPITOLO IX

VARIE

Art. 51 -Regolamento

L'ordinamento interno della CIU, nonché le modalità di funzionamento delle strutture territoriali e delle Agenzie, per quanto non previsto dal presente Statuto, potranno essere disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva Confederale.

Art. 52 - Interventi Straordinari

In caso d'inattività, di mancata osservanza delle finalità statutarie e delle direttive e disposizioni emanate dagli organi nazionali, il Presidente su proposta della Giunta Esecutiva provvede a nominare un Commissario per la gestione temporanea delle strutture di cui al capitolo VIII del presente Statuto e per predisporre gli adempimenti relativi alla ricostituzione dei nuovi organi. Per le strutture territoriali e all'estero, le Agenzie ed i coordinamenti in particolari situazioni di necessità, può provvedere direttamente il Presidente con contestuale richiesta di ratifica della Giunta Esecutiva Confederale utilizzando la posta certificata, i membri di giunta devono far pervenire il loro voto entro le successive 48 ore utilizzando la posta certificata.

Art. 53 - Disposizione finale

Le Associazioni ed i sindacati aderenti si impegnano a far risaltare la loro adesione alla CIU, apponendo sugli atti ufficiali, la carta intestata e quanto altro riguarda la loro attività l'indicazione dell'adesione alla CIU.

Art. 54 - Casi di « Vacatio »

Nei casi di periodi "vacatio" del Segretario amministratore le funzioni vengono svolte dal Segretario Generale Confederale.

Il segretario amministratore svolgerà le funzioni del Segretario Generale in casi di vacatio di quest'ultimo. In entrambi i predetti casi la "Vacatio" non potrà perdurare per più di sessanta giorni.

Adipasso

Paulo



X

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge
Roma, li 24 marzo 2015

Luigi Lotti



